



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ

LOCRI (RC). PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI EPIZEFIRI
“Indagini preliminari e ricerche archeologiche funzionali al miglioramento dell’accessibilità fisica e cognitiva delle aree in c.da Marasà e c.da Parapezza”

Importo dell’intervento € 140.000,00

CUP: F17B24000010001. CAP. 7515 pg 1 OA 8 - EPR 2024

PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell’art. 16 dell’Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023



1

CSA.10 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Elena Rita Trunfio

Il Progettista

Dott.ssa Elisabetta Govi

**Il Direttore della DRM Calabria e
Direttore scientifico dell’intervento**

Dott. Filippo Demma

**Il Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori**

Ing. Antonio Pontoriero



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DENOMINATO “INDAGINI PRELIMINARI E RICERCHE ARCHEOLOGICHE FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ FISICA E COGNITIVA DELLE AREE IN C.DA MARASÀ E C.DA PARAPEZZA”, da realizzare presso il Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri (RC), ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Lavori disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l’esecuzione dei lavori previsti nell’ambito del progetto **“Indagini preliminari e ricerche archeologiche funzionali al miglioramento dell’accessibilità fisica e cognitiva delle aree in c.da Marasà e c.da Parapezza”** da eseguirsi presso il Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri (RC). Nell’ambito del finanziamento di importo € 140.000,00 CUP: F17B24000010001. CAP. 7515 pg 1 OA 8 - EPR 2024. L’importo dei lavori ammonta ad euro **42.999,07 (euro quarantaduemilanovecentonovantanove/07)**, di cui **€ 23.867,18 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed esclusi € 1.305,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.**

Il Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l’esecuzione della prestazione in oggetto. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE

Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2- 87100 Cosenza (CS) – PEO: drm-cal@cultura.gov.it; PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it.

Il RUP è l’Arch. Elena Rita Trunfio (elenarita.trunfio@cultura.gov.it).

2

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO

L’oggetto del presente appalto sono i lavori funzionali alla realizzazione delle indagini archeologiche previste dall’intervento in oggetto da svolgersi all’interno del Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, presso le aree archeologiche denominate “Santuario di Marasà” e “Santuario di Demetra Tesmophoros” in c.da Marasà.

Per lo svolgimento dei lavori l’operatore economico dovrà assicurare personale idoneo per i lavori di che trattasi, che rientrano all’interno della categoria OS25 (scavi archeologici).

Le singole attività da svolgersi sono esplicate all’intervento dei documenti tecnici estimativi del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto.

Nello svolgimento dei lavori, l’operatore economico sarà vincolato agli orari di apertura e accesso al Parco archeologico e le attività di cantiere dovranno tenere conto della fruizione al pubblico da parte dei visitatori.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ultimare gli interventi previsti, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni aggiuntive. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ

L'importo complessivo da porre a base di gara è pari **42.999,07 (euro quarantaduemilanovecentonovantanove/07)**, di cui **€ 23.867,18 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed esclusi € 1.305,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.**

Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo di ogni servizio o fornitura che si rende necessaria ai fini dell'esecuzione a regola d'arte dell'intervento di cui all'oggetto. Non sarà previsto alcun corrispettivo al di fuori di quello pattuito.

A pena di esclusione, in sede di offerta, l'operatore economico dovrà **indicare obbligatoriamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.**

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Prima dell'avvio delle lavorazioni, l'Affidatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante l'elenco del personale impiegato e contestualmente dovrà essere fornito il cronoprogramma delle attività ove necessario.

Per le lavorazioni da svolgersi entro le aree accessibili al pubblico, l'affidatario dovrà garantire che le stesse non interferiscano con le attività di fruizione del Parco, prevedendo schermature e recinzioni.

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008), si precisa che sarà predisposto il DUVRI, a tal proposito l'Affidatario sarà tenuto a comunicare: il nominativo del Direttore Tecnico dell'impresa, i nominativi e il numero dei lavoratori coinvolti.

Restano comunque immutati gli obblighi dell'affidatario in merito alla sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO

Il presente affidamento ha una durata di **90 (novanta) giorni consecutivi e naturali** a decorrere dalla data della sottoscrizione del contratto o del verbale di avvio anticipato dei lavori.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dell'operatore economico. Infatti l'operatore economico che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare le attività nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

L'Affidatario della prestazione, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità legale per l'espletamento del mandato in questione.

L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre l'esecuzione di specifici incontri.

ART. 5 – SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEI LAVORI

Il RUP e il Direttore dei Lavori, coadiuvati in campo dal Direttore Operativo, vigileranno sulle attività per la migliore esecuzione dei lavori di che trattasi. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per l'Aggiudicatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio.

ART. 6 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali, impediscano in via temporanea che il servizio non possa essere utilmente condotto a regola d'arte, il RUP e il Direttore dei Lavori potranno ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ

avevano determinato la sospensione stessa. Per le sospensioni non spetta all'Aggiudicatario alcun compenso o indennizzo.

ART. 7 - AFFIDAMENTO

L'affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato *"Indagini preliminari e ricerche archeologiche funzionali al miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva delle aree in c.da Marasà e c.da Parapezza"* da eseguire presso il Parco Archeologico Nazionale di Locri Eizefiri (RC) è ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici"* in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'incarico è assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria a seguito di Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MePa).

ART. 8 - ANTICIPAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Su richiesta dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del Codice sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia sarà rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia potrà essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria sarà emessa e firmata digitalmente e sarà verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8 - ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del Codice.

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo di ogni attività, servizio e fornitura che si rende necessaria al fine dell'esecuzione a regola d'arte dell'intervento indicato in epigrafe. Non sarà previsto alcun corrispettivo al di fuori di quello pattuito.

L'importo complessivo da porre a base di gara è pari 42.999,07 (euro quarantaduemilanovecentonovantanove/07), di cui € 23.867,18 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed esclusi € 1.305,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo di ogni lavoro o fornitura che si rende necessaria ai fine dell'esecuzione a regola d'arte dell'intervento di cui all'oggetto. Non sarà previsto alcun corrispettivo al di fuori di quello pattuito.

La modalità di pagamento è determinata attraverso un unico pagamento al termine dei lavori.



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ

Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, è dovuto compresi quelli conseguenti a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validità del Capitolato, in seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate. Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla **Direzione Regionale Musei Calabria – Codice Fiscale: 98108420781** e dovrà riportare la **denominazione dell'intervento e il CUP e il CIG delle lavorazioni**. Le fatture così composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): **11WWFX**.

Le liquidazioni avverranno solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e dopo la verifica della regolarità contributiva, fiscale e assicurativa.

In caso di inadempienza, contestata all'affidatario con PEC, l'Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista con PEC, l'Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituirà, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall'articolo 106 del d.lgs. 36/2023, che sarà pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva sarà costituita sotto forma di fideiussione e sarà rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa Stazione appaltante.

5

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto. Tale polizza assicura la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ

noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del Codice, il contratto non potrà essere ceduto e non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti potranno affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario depositerà il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l'affidatario trasmetterà la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. La Stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del Codice.

6

L'affidatario potrà sostituire, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantirà gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscerà, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ

L'appaltatore, inoltre, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisirà il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del Codice, la Stazione appaltante e gli enti concedenti assicureranno, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'appaltatore, che si avvale del subappalto o del cottimo, alleggerà copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione sarà effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante saranno ridotti della metà.

7

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI

Il ritardo o il mancato espletamento dei lavori di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato verrà sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo può essere fissata, ai sensi del comma 1 dell'art. 126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.

Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ

La risoluzione di diritto del contratto è regolata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 *"Codice dei Contratti pubblici"* e, per quanto applicabile, dall'articolo 1456 del Codice Civile.

La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), se i lavori non risultassero correttamente svolti e perfezionati ovvero fossero svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- a) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15 (quindici);
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'Esecutore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) cessione anche parziale del contratto;
- g) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- h) non rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.

La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento o di interventi puntuali fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante formale comunicazione all'Affidatario dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.

In tal caso, l'Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall'Operatore economico in sede di Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione dei lavori, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei presenti lavori.



DIPARTIMENTO DI STORIE CULTURE E CIVILTÀ'

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.

ART. 16 - INCOMPATIBILITÀ'

Per l'Affidatario dei lavori, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Affidatario dei lavori tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in forma pubblica amministrativa digitale.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere dall'esecuzione del presente disciplinare e non definite in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.